

Proposte di modifiche di semplificazione ambientale

L.R. 26 marzo 2012 n. 3 Disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA)	
<p>Art. 5 comma 1 aggiungere lett. g) <i>(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)</i></p>	<p>lett. g) “L’Autorità competente redige una modulistica semplificata per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ad aziende eco certificate entro 90 gg. dall’entrata in vigore della presente legge.”</p>
<p>Art. 5 comma 1 aggiungere lett. h) <i>(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)</i></p>	<p>“La frequenza dei controlli programmati previsti nell’art. 29 sexies viene ridotta nei confronti di aziende registrate EMAS di almeno la metà e nei confronti di aziende certificate ISO 14001 di almeno un terzo”.</p> <p><i>Importante dare segnali alle imprese ecocertificate, imprese che si impegnano in un percorso di miglioramento continuo e che si aspettano semplificazioni effettive. Ricordiamo che le aziende ecocertificate si sottopongono annualmente ad audit interni ed esterni per esigenze della certificazione e, nel caso di IPPC, sono aziende dotate per legge di un piano dettagliato di autocontrolli.</i></p>
<p>Art. 5 comma 1: <i>(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)</i></p> <p>d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;</p>	<p>Sostituire la parola “può” con la parola “deve”</p> <p><i>La necessità di individuare obbligatoriamente un “<u>unico responsabile</u>” per il <u>procedimento coordinato di VIA ed AIA</u> discende dall’unicità del provvedimento finale.</i></p> <p><i>Questo sicuramente semplifica per il proponente il rapporto con l’Autorità competente oltre che ad assicurare richieste motivate e congrue per entrambi i procedimenti.</i></p>
<p>Art. 7 comma 2</p>	<p>Aggiungere all’art. 7 il comma 2 bis</p> <p>“Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER, gli</p>

	<p>oneri istruttori finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento”.</p>
<p>Art. 13 <i>(Pubblicazione e consultazione)</i></p> <p>4. L'autorità competente può disporre anche su richiesta dei Comuni o del pubblico interessato lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.</p>	<p>Sostituire con la disposizione prevista nella pdl 139/2011 art. 12 comma 4</p> <p>“L'autorità competente può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria”</p> <p><i>La consultazione rappresenta un momento delicato in cui riteniamo sia importante prevalgano oggettività e certezze: un confronto democratico che allontani strumentalizzazioni e speculazioni.</i></p> <p><i>Si incontrano e devono coesistere due interessi egualmente rilevanti: quello della comunità, o comunque di soggetti che abbiano un interesse diretto e quello dell'impresa che deve avere la certezza della tempistica oltre che la valutazione di un progetto su basi esclusivamente tecniche.</i></p> <p><i>La proposta originale della Giunta ci sembra tuteli al meglio entrambi gli interessi oltre che seguire la disposizione regionale in merito.</i></p>

Emissioni in atmosfera L.r. n. 10/1999	
Art. 48 <i>(Funzioni della Regione)</i>	Inserire comma 2: “La Regione Marche adotta linee di indirizzo nei confronti delle Province al fine di uniformare e semplificare la modulistica sul territorio regionale.”
Art. 49 <i>(Funzioni delle Province)</i>	Inserire comma 2: “Il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene sostituito con una denuncia di prosecuzione dell’attività attestante la conformità alle prescrizioni”. <i>In caso di assenza di modifiche nel ciclo produttivo e nel relativo impatto delle emissioni è opportuno ricorrere ad uno strumento più celere quale quello proposto.</i>
La DGR 3913/1994 dimezza i limiti di emissioni in atmosfera rispetto a quelli nazionali; con la sua abrogazione vengono equiparate le condizioni operative delle imprese marchigiane rispetto a quelle presenti nel resto delle Regioni d’Italia.	Inserire un nuovo articolo “Abrogazioni”: Nuovo articolo: “Viene abrogata la DGR n. 3913/1994”

Rifiuti L.r. 24 del 2009: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”	
Art. 21: Abrogazioni	Inserire “E’abrogato l’art 42 comma 14 della Legge di assestamento di Bilancio n. 16/2010” <i>Con questo articolo la Regione Marche ha recentemente introdotto le garanzie finanziarie per operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata; tali garanzie non sono richieste dal legislatore nazionale, il cui obiettivo è quello di incentivare le attività di recupero e non di ostacolarle.</i>
Art. 14 <i>(Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero)</i>	<u>Inserire nuovo comma 2:</u> “Nella definizione di rifiuto ex art. 183 comma 1 lett. a) del D.lgs. non rientra lo scarto di lavorazione recuperato internamente” <i>E’ necessario escludere la richiesta di autorizzazione al recupero dei rifiuti per le imprese che effettuano all’interno della propria attività il recupero dei propri scarti di lavorazione (ex: recupero di solventi) in quanto mancano gli elementi soggettivi ed oggetti che qualificano quello scarto come un rifiuto. Tale linea interpretativa della norma è stata adottata dalle amministrazioni locali marchigiane ma non condivisa a livello nazionale. Queste tipologie di attività dovrebbero essere incentivate e non ostacolate</i>
Art. 15	Aggiungere nuovo articolo: art. 15 bis “Incentivi per la bonifica di siti contaminati al proprietario non responsabile della contaminazione” Comma 1-“Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell’anagrafe regionale in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti” Comma 2 - Nelle aree oggetto della procedura di cui all’articolo 242 del d.lgs.



	<p>152/2006, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, può essere concesso al proprietario non responsabile della contaminazione <u>un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa</u>, nel caso in cui il PGT preveda il recupero, anche in funzione della loro vocazione, e la riqualificazione urbanistica dell'area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione dell'agevolazione per tale area. Il comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l'attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT.”</p> <p>L.r. Lombardia n. 7/2012 art. 32</p>
<p>Art. 20 <i>(Norme transitorie e finali)</i></p>	<p>Inserire comma 1: “Le parole “con cadenza trimestrale” di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) punto 2 del D.lgs. 152/2006 devono intendersi per singolo codice CER”.</p> <p><i>L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e succ mod. prevede modalità alternative per il deposito temporaneo dei rifiuti senza entrare nel merito di cosa si intenda per quella che prevede la modalità di deposito ogni tre mesi senza limiti quantitativi. Si propone di specificare che il criterio dei tre mesi possa essere adottato per singolo codice CER.</i></p>

**Piano Regionale di Tutela delle Acque
(DACR n. 145/2010)**

Art. 28 comma 5

“5. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da:

- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
- b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
- c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
- d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- e) stabilimenti idropinici;
- f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
- h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
- i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, anche con annesso laboratorio di produzione;
- l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno (come punta e non come media), a condizione che nello scarico

Il criterio adottato dalla Regione Marche per l’individuazione delle acque assimilate alle domestiche è particolarmente restrittivo, in particolare per le attività indicate alle lett. f e g (*f- ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;g- ristoranti, mense e attività simili in genere*).

La specifica del “carico organico di punta di almeno 50 abitanti equivalenti”, infatti, porta ad escludere molte di queste attività, peraltro strettamente connesse, ad attività che nel precedente art. 27 comma 11 del Piano regionale sono direttamente considerate “domestiche”.

Per le lettere f e g la proposta è quella di individuare una soglia massima più alta, da quella prevista nella attuale disposizione, da concordare con le Organizzazioni di categoria.

<p>non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg ;</p> <p>n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;</p> <p>o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.</p> <p>Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico di media di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.</p>	
<p>Art. 41 comma 14: “Nelle reti fognarie servite da sfioratori di piena non sono di norma ammesse deroghe ai valori limite previsti dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura, salvo quanto previsto all’art. 31, comma 1 e comma 2, lettera b). La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la possibilità di autorizzare deroghe, per alcune sostanze ed entro determinati limiti, anche in relazione alla situazione ambientale locale. Gli scarichi industriali esistenti nelle pubbliche fognature devono essere adeguati nei termini stabiliti dall’art. 80, ad iniziativa e a cura e spese dei medesimi titolari”</p>	<p>Abrogare il comma 14 dell’art. 41. Ricordiamo che, al contrario, la norma nazionale consente per parametri citati l’autorizzazione in deroga, senza particolari prescrizioni e che in tutte le altre regioni non vi è alcuna disposizione simile e altrettanto restrittiva. Lo stesso Piano regionale in un altro articolo (art. 31) consente tali autorizzazioni in deroga a soggetti che trattano in modo professionale le acque reflue, creando, di fatto, una situazione di disparità di trattamento tra alcuni soggetti e tutte le rimanenti imprese. Ricordiamo che la proroga ha consentito solo momentaneamente lo sblocco di una situazione di totale paralisi nella specifica questione. E’ necessario rimuovere al più presto tale divieto</p>
<p>Art. 42 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia</p>	<p>Abrogare l’art. 42 L’articolo in questione è estremamente confuso ed è da rivedere in modo profondo. In attesa della sua revisione è importante, quindi, dare un segnale forte in tal senso viste le preoccupazioni che vengono segnalate dagli imprenditori in merito.</p>

Urbanistica <i>Proposte di semplificazione anche con impatto economico positivo per le imprese che incidono sulla finanza pubblica</i>	
Interventi di riqualificazione anche per i centri storici	“Va altresì prevista espressamente la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 22/2011 anche nelle zone territoriali omogenee "A" oggi escluse, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2009 sul Piano Casa per gli interventi di demolizione e ricostruzione”.
Esenzione dagli oneri di urbanizzazione per gli interventi di riqualificazione urbana e riduzione del costo di costruzione degli stessi	“Gli interventi edilizi riguardanti la realizzazione dei programmi di riqualificazione di cui alla L.R. 22/2011 e quelli di demolizione e ricostruzione nonché di ampliamento di cui alla L.R. 22/2009 sono esentati dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, all'atto del rilascio del permesso di costruzione. Per tali interventi il contributo di costruzione, se dovuto, è ridotto del 50%”.
Art. 1 della L.R. 34/92	Aggiungere all'art. 1 il comma 3: “I Comuni e le Province devono inviare alla Regione gli strumenti urbanistici e di settore approvati, al fine di costituire una banca dati regionale sullo stato di pianificazione del governo del territorio”.
Limiti all'adozione di nuovi PRG o varianti (nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75% l'edificazione delle aree)	Si richiede l'abrogazione del comma 1, lettera a) dell'art. 11 della L.R. 23 novembre 2011 n. 22 sulla riqualificazione urbana sostenibile.
Pdl semplificazione art. 44 comma 2 punto 2	Inserire dopo aree insufficienti “o inadeguate”



Testo Unico Commercio L.R. 27/2009	
Art. 99 – Norme transitorie e finali	<p>Modificare i commi 5 e 6 inserendo quanto segue:</p> <p><i>"Ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37 sono quindi fatte salve le domande di rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita presentate prima dell'entrata in vigore della legge medesima (secondo l'art. 11 L.R. 26/1999). Restano altresì salvi gli interventi oggetto di accordo di programma o altri accordi consensuali comunque denominati approvati dal Consiglio Comunale competente".</i></p> <p>Ciò al fine di stabilire espressamente che le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita presentate prima del "blocco" introdotto con l'art. 31 della L.R. 37/2008 devono seguire la disciplina vigente al momento della loro presentazione.</p>